



COMUNE DI PONSACCO

Piazza Valli, 8
Comune di Ponsacco (PI) - 56038
tel. 0587-738111
fax. 0587-733871

REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO SPORTIVO COPERTO Località I Poggini

PROGETTO ESECUTIVO II STRALCIO

DOCUMENTAZIONE GENERALE

Capitolato speciale d'appalto



CODICE:

DG_CS_01

REV.:

b

SCALA:

-

DATA:

Febbraio 2018

FILE:

Cartigli

PROGETTISTA E DL OPERE EDILI E STRUTTURALI RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Ing. Cristiano Remorini
Via di Mezzo n°60
Calcinai (PI), 56012
Tel. 0587 488245
Fax. 0587 488245
Email. c.remorini@st-ingenium.it
Pec. cristiano.remorini@ingpec.eu

COLLABORATORI TECNICI

Ing. Roberto Pinelli
Arch. Martino Falchi
Ing. Sara Novelli

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

Arch. Andrea Giannelli

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
a	PRIMA EMISSIONE	Febbraio 2018	Ing. R.Pinelli	Ing. C.Remorini	Ing. C.Remorini
b	PRECISAZIONI	Febbraio 2018	Ing. R.Pinelli	Ing. C.Remorini	Ing. C.Remorini



COMUNE DI PONSACCO

PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO SPORTIVO COPERTO

LOCALITÀ "I POGGINI"

PROGETTO ESECUTIVO – II STRALCIO

ELABORATO DG_CS_01

REV. b

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Arch. Andrea Giannelli

Il Progettista

Ing. Cristiano Remorini

Capitolo 1	5
L'OPERA IN APPALTO	5
Art. 1	5
OGGETTO DELL'APPALTO	5
Art. 2	6
IMPORTO DELL'APPALTO	6
Art. 3	7
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'APPALTO.....	7
Art. 4	9
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.....	9
Art. 6	10
FORMALITA' DELLA GARA E DEL CONTRATTO.....	10
Art. 7	10
CAUZIONE DEFINITIVA	10
Art. 8	11
DOCUMENTI DI CONTRATTO - NORME DA OSSERVARE	11
Capitolo 2	12
ESECUZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI	12
Art. 9	12
CONSEGNA DEI LAVORI - RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA.....	12
CONSEGNA IN VIA D'URGENZA.....	12
Art. 10	12
INIZIO E PROGRAMMA DEI LAVORI.....	12
Art. 11	15
VARIANTI - NUOVI PREZZI - LAVORI IN ECONOMIA ED ANTICIPAZIONI DELL'IMPRESA.....	15
Art. 12	15
INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI	15
Art. 13	15
SOSPENSIONI LAVORI – PROROGHE	15
Art. 14	16
ANTICIPAZIONI ALL'IMPRESA	16
Art. 15	16
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI, AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA, INVARIABILITA' E REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI	16
Art. 16	17
PAGAMENTI IN ACCONTO - RITENUTE - SALDO	17
Art. 17	18
SUBAPPALTO E COTTIMO – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	18
Art. 18	20
COLLAUDO - CONSEGNA DELL'OPERA - PAGAMENTO A SALDO.....	20
Capitolo 3	22
DANNI E ASSICURAZIONI	22
Art. 19	22
DANNI ALLE OPERE - DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	22
Art. 20	23
DANNI A TERZI.....	23
Art. 21	23
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	23
Capitolo 4	25
CONTROVERSIE E RESCISSIONE DEL CONTRATTO	25
Art. 22	25
RISERVE E CONTROVERSIE.....	25
Art. 23	25
ESECUZIONE D'UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO	25

Capitolo 5	26
OBBLIGHI VARI DELL'IMPRESA	26
Art. 24	26
PRESCRIZIONI PARTICOLARI ALL'IMPRESA PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA	26
Art. 25	26
ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA	26
A) CANTIERE	26
B) OPERAI ED IMPIEGATI - ATTREZZATURE.....	29
C) ONERI DIVERSI	31
ART.26.....	33
PIANO DI SICUREZZA.....	33

Capitolo 1

L'OPERA IN APPALTO

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del II Stralcio di lavori e provviste occorrenti per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente nell'ambito della cittadella sportiva situata in località I Poggini a Ponsacco nell'area compresa fra il campo di calcio, via Bruno Buozzi e il canale Fossa Nuova.

La struttura in progetto è destinata ad ospitare varie attività sportive al coperto ed in modo particolare la ginnastica artistica e ritmica, per le quali sono previste specifiche attrezzature fisse.

Saranno inoltre praticabili altre attività sportive quali pallavolo e pallacanestro con opportuni tracciamenti dei campi di gioco e installazione delle necessarie attrezzature tecniche smontabili.

Lo spazio di attività è coperto con copertura a membrana sorretta da travi ad arco in legno lamellare ed ha pianta di misure esterne di 26.7x40.5 m ed altezza massima di 12.15 m da pavimento interno finito.

In adiacenza al blocco che ospita gli spazi per attività sportiva è presente un blocco con struttura in cemento armato e tamponatura in blocchi di calcestruzzo facciavista per gli spogliatoi ed i servizi. Esso si colloca lungo il lato ovest del precedente con misure in pianta di 26.7 x7.35 m ed altezza di circa 3.75 m.

Al completamento del I Stralcio i lavori si presentano con la parte per attività sportiva completamente realizzata a meno della pavimentazione tecnica e degli arredi fissi e mobili per le attività sportive;

Il blocco spogliatoi invece è finito esternamente ma completamente al grezzo all'interno e privo di serramenti.

Nello specifico formano oggetto del presente II Stralcio i seguenti lavori:

- la realizzazione delle opere impiantistiche elettriche e meccaniche relative al blocco spogliatoi;
- la fornitura ed installazione del generatore di aria calda per il riscaldamento dell'area sportiva;
- la realizzazione delle opere edili interne degli spogliatoi (pareti divisorie, massetti, intonaci, pavimenti, rivestimenti, controsoffitti, tinteggiature, porte interne, infissi e serramenti);
- la fornitura e posa in opera di sanitari, rubinetterie e arredi speciali per WC disabili;
- il completamento dei sottoservizi esterni (linee di adduzione acqua, luce, telefono, gas e scarichi fognari);
- la realizzazione del manufatto esterno per contatori in muratura;
- la fornitura ed installazione del depuratore per gli scarichi fognari;
- il montaggio di una pensilina esterna.

Si precisa che faranno parte di un successivo stralcio, e quindi non compresi nel presente appalto, i lavori di realizzazione della pavimentazione tecnica dell'area sportiva, tutti gli arredi fissi e mobili per spogliatoi e area sportiva, comprese le tribune, e l'impianto di illuminazione esterna.

Art. 2

IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compensati a misura compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente a **Euro 273.886,30 (Euro duecentosettantatremilaottocentoottantasei/30)** di cui **Euro 7.399,01 (Euro settemilatrecentonovantanove/01)** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come risulta dal seguente prospetto:

CATEGORIE DI LAVORO	Importo complessivo di ogni categoria di lavoro e classificazione				
	Incid.	Importo	Classificazione delle lavorazioni alle categorie di cui dell'allegato "A" DPR 207/2010 e DM 248/2016		
	%	Euro	Categoria	Classifica	
Opere edili	45,718	125.216,51	OG1	I	Prevalente
Impianti idrici	16,222	44.429,74	OS3	I	Scorporata
Impianti termici	20,890	57.213,78	OS28	I	Scorporata
Impianti elettrici	17,170	47.026,27	OS30	I	Scorporata (lavori che rientrano nel DM 248/2016)
<i>Sommano i lavori</i>	100,000				
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		266.487,29			
Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso		7.399,01			
TOTALE APPALTO		273.886,30			

All'interno delle categorie prevalente e scorporabili si individuano i seguenti gruppi omogenei di lavorazioni con le relative percentuali di incidenza sul totale dei lavori in appalto:

GRUPPO OMOGENEO LAV.	Importo	Incidenza su totale lavori
	Euro	%
Cantierizzazione	3 931,36 €	1,435
Sottoservizi ed opere edili esterne	31 899,27 €	11,647
Opere edili e finiture interne	26 904,59 €	9,823
Pavimenti e rivestimenti vinilici	32 616,05 €	11,909
Infissi, controsoffitti e pensiline	29 865,24 €	10,904
Quadri elettrici	8 214,54 €	2,999
Impianti elettrici (condutture, cavi, punti luce, ecc)	23 111,04 €	8,438
Corpi illuminanti	8 875,00 €	3,240
Allarme incendio	2 768,39 €	1,011
Diffusione sonora	4 057,30 €	1,481
Impianto idrico spogliatoi	44 429,74 €	16,222
Impianto termico spogliatoi	35 503,81 €	12,963
Impianto termico area sportiva	21 709,97 €	7,927
TOTALE	273 886,30 €	100,000

Le cifre del precedente prospetto potranno variare in più o in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza alterare l'importo di contratto.

Art. 3

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'APPALTO.

1 Categoria prevalente OG1 “Opere edili”: ai sensi del combinato disposto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016, degli articoli 60, 61 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, e in conformità all'allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono individuati nella categoria prevalente “OG1 – Opere edili” classifica I ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori.

2 Categoria scorporata OS3 “Impianti idrici”: ai sensi del combinato disposto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e degli articoli 60, 61 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, e in conformità all'allegato “A” del predetto regolamento, il lavoro è composto anche da parte diversa dalla categoria prevalente, individuata nella categoria specializzata “OS3 – Impianti idrici” classifica I a qualificazione obbligatoria ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori. Il lavoro non rientra tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ai sensi del Decreto Ministeriale 10 Novembre 2016 n. 248.

3 Categoria scorporata OS28 “Impianti termici”: ai sensi del combinato disposto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e degli articoli 60, 61 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, e in conformità all'allegato “A” del predetto regolamento, il lavoro è composto anche da parte diversa dalla categoria prevalente, individuata nella categoria

specializzata “OS28 – Impianti termici” classifica I a qualificazione obbligatoria ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori. Il lavoro non rientra tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ai sensi del Decreto Ministeriale 10 Novembre 2016 n. 248.

4 Categoria scorporata OS30 “Impianti elettrici”: ai sensi del combinato disposto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e degli articoli 60, 61 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, e in conformità all’allegato “A” del predetto regolamento, il lavoro è composto anche da parte diversa dalla categoria prevalente, individuata nella categoria specializzata “OS30 – Impianti elettrici” classifica I a qualificazione obbligatoria ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori. Il lavoro rientra tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ai sensi del Decreto Ministeriale 10 Novembre 2016 n. 248.

Le imprese dovranno essere in possesso dei requisiti necessari all’esecuzione dei lavori, oggetto del presente appalto, dimostrabili mediante possesso dell’attestazione SOA per la categoria “OG1 – Opere edili” classifica I.

Nel caso in cui l’impresa offerente non sia in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria scorporata “OS30 – Impianti elettrici”, in quanto trattasi di opera per la quale sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ai sensi del Decreto Ministeriale 10 Novembre 2016 n. 248, deve costituire un’associazione temporanea d’impresa, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016, con impresa qualificata ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 ovvero ad imprese in possesso dell’attestazione SOA per la categoria “OS30 – Impianti elettrici” classifica I.

Nel caso in cui l’impresa offerente non sia in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione dei lavori appartenenti alle categorie “OS3 – Impianti idrici” e “OS28 – Impianti termici” potrà subappaltare ad imprese qualificate ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 ovvero ad imprese in possesso dell’attestazione SOA per la suddette categorie tenendo in considerazione che, ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.lgs. 50/2016, il subappalto è ammesso fino alla quota massima del 30% dell’importo complessivo del contratto.

Si ricorda che per i lavori di categoria OS3, OS28 e OS30 possono essere appaltati anche ad imprese che posseggano la qualifica OG11 – impianti tecnologici per l’intero importo cumulato delle tre categorie (Classifica I).

Si ricordano i limiti delle eventuali aliquote massime subappaltabili per le varie categorie di lavori come esposto nella seguente tabella.

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Classifica</i>	<i>Qualifica- zione ob- bligatoria (se >10% o 150.000€ (si/no)</i>	<i>Importo (€)</i>	<i>%</i>	<i>Indicazioni speciali ai fini della gara</i>	
						<i>Prevalente / Scorporabile</i>	<i>Subappaltabile</i>
<i>Opere edili</i>	OG 1	<i>I</i>	<i>SI</i>	<i>125 216,51</i>	<i>45,718</i>	<i>Prevalente</i>	<i>Subappaltabili nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice. Nel suddetto limite non è compreso l'eventuale subappalto della SIOS</i>
<i>Impianti idrici</i>	OS 3	<i>I</i>	<i>SI</i>	<i>44 429,74</i>	<i>16,222</i>	<i>Scorporabile > 10% (art. 3, comma 1, lett. oo-ter, del Codice)</i>	
<i>Impianti termici</i>	OS 28	<i>I</i>	<i>SI</i>	<i>57 213,78</i>	<i>20,890</i>	<i>Scorporabile > 10% (art. 3, comma 1, lett. oo-ter, del Codice)</i>	
<i>Impianti elettrici</i>	OS 30	<i>I</i>	<i>SI</i>	<i>47 026,27</i>	<i>17,170</i>	<i>Scorporabile SIOS > 10% (art. 89, comma 11, del Codice)</i>	<i>Subappaltabile nei limiti del 30% dell'importo della presente categoria SIOS, ai sensi dell'art. 105, comma 5, del Codice e dell'art. 1, comma 2, del D.M. 248 del 2016. L'importo del subappalto non è conteggiato all'interno del limite del 30% di subappalto dell'importo complessivo di contratto</i>
<i>Totale</i>				<i>273 886,30</i>	<i>100,00</i>		

Art. 4

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dei lavori:

- la realizzazione delle opere impiantistiche elettriche e meccaniche relative al blocco spogliatoi;
- la fornitura ed installazione del generatore di aria calda per il riscaldamento dell'spazio sportivo e relativa recinzione di sicurezza;
- la realizzazione delle opere edili interne degli spogliatoi (pareti divisorie, massetti, intonaci, pavimenti, rivestimenti, controsoffitti, tinteggiature, porte interne, infissi e serramenti);
- la fornitura e posa in opera di sanitari, rubinetterie e arredi speciali per WC disabili;
- il completamento dei sottoservizi esterni (linee di adduzione acqua, luce, telefono, gas e scarichi fognari);
- la realizzazione del manufatto esterno per contatori in muratura;
- la fornitura ed installazione del depuratore per gli scarichi fognari;

- il montaggio di una pensilina esterna.

Art. 5

CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo, da presentare secondo quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale o presso aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. La fideiussione può essere anche bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, dall'impegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fidejussoria relativa all'esecuzione dei lavori qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, comma 2, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 6

FORMALITA' DELLA GARA E DEL CONTRATTO

Per le condizioni di ammissibilità alla gara valgono le prescrizioni contenute nella lettera d'invito. Sono a carico dell'Impresa spese di contratto, per il bollo, la registrazione, le copie, la stampa ecc. nonché l'IVA e l'eventuale imposta di consumo su materiali occorrenti per l'esecuzione dell'appalto.

Art. 7

CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo degli stessi. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali

quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è del 10% più due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%;

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultane dal relativo certificato.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 8

DOCUMENTI DI CONTRATTO - NORME DA OSSERVARE

Fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

- Capitolato generale;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Disciplinari tecnici opere edili ed impianti;
- Gli elaborati grafici progettuali;
- Elenco prezzi unitari;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Le polizze di garanzia.

Sono estranei al contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati. Fanno parte del contratto i prezzi unitari di progetto in base ai quali, depurati degli oneri della sicurezza, verrà eseguita la contabilità dei lavori applicando il ribasso percentuale offerto dall'impresa aggiudicataria in sede di gara.

Nell'esecuzione dell'appalto dovranno esattamente osservarsi le condizioni stabilite in questo capitolato, le condizioni previste nel D. Lgs. 50/2016, del Regolamento d'attuazione D.P.R. 207/2010 e delle altre leggi e decreti nonché delle Norme vigenti richiamate in questo capitolato.

Dovranno inoltre osservarsi le norme tecniche dettate da leggi, decreti e normative vigenti, anche se non richiamate in questo Capitolato speciale.

Capitolo 2

ESECUZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI

Art. 9

CONSEGNA DEI LAVORI - RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA.

CONSEGNA IN VIA D'URGENZA

La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avvenga nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto;

Nel giorno e nell'ora fissati dal Direttore dei lavori, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L' Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L'Impresa che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare ai sensi dell'art. 4 del Capitolato generale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di addivenire alla consegna dei lavori in via d'urgenza qualora se ne presenti la necessità.

Art. 10

INIZIO E PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Impresa inizierà effettivamente i lavori entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna (o dalla

data di consegna in via d'urgenza); trascorso tale termine le sarà applicata una penale di Euro 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo, che sarà annotata dal Direttore dei lavori nel Registro di contabilità e sarà computata a debito dell'Impresa nel primo stato d'avanzamento.

Se il ritardo si protragga per oltre 6 settimane dalla data del verbale di consegna (o dal primo verbale di consegna parziale), l'Amministrazione avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva.

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma di esecuzione dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto, tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente capitolato.

Il programma dei lavori sarà dettagliato e corredato di diagramma/i cartesiano/i o di altri grafici dai quali si rilevino chiaramente anche le previsioni d'inizio, andamento e completamento delle principali categorie di lavoro.

Dal programma dei lavori dovrà risultare, anche con relazione descrittiva oltre che dai grafici:

- a) la suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate;
- b) la data di apertura dei singoli cantieri, con l'indicazione degli impianti e mezzi d'opera che verranno impiegati;
- c) l'ordine, il ritmo e le modalità di approvvigionamento dei materiali da costruzione e delle forniture in generale;
- d) la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione giornaliera di tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti da impiegare, e, in particolare, degli impianti per la produzione dei calcestruzzi; la provenienza dei materiali per la confezione dei calcestruzzi stessi, con risultati di prove preliminari eseguite con i detti materiali; le modalità del trasporto del calcestruzzo dagli impianti di confezione alla zona di impiego;
- e) i termini entro i quali l'Impresa si impegna a consegnare all'Amministrazione i singoli gruppi di opere regolarmente funzionanti.

Entro quindici giorni dalla presentazione, il Responsabile Unico del Procedimento, sentita la Direzione dei lavori, comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere segnalate alla Direzione dei lavori ed approvate dal Responsabile unico del procedimento, o che potranno essere ordinate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora l'Amministrazione proceda a consegna dei lavori sotto riserve di legge, il programma dei lavori verrà redatto per le lavorazioni non oggetto di consegna in via d'urgenza.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L'accettazione del programma da parte del Direttore dei lavori non costituisce tuttavia assunzione di responsabilità alcuna del medesimo per quanto concerne la idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che l'Impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e così pure circostanze impreviste, l'Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà dell'Amministrazione di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Impresa possa pretendere compensi od indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente Capitolato.

Le opere appaltate dovranno venire sviluppate secondo un ordine preordinato atto a garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nel termine contrattuale.

Resta sempre salvo il diritto del Direttore dei lavori di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine d'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Sotto le suddette condizioni l'Impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio del Direttore dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

Art. 11

VARIANTI - NUOVI PREZZI - LAVORI IN ECONOMIA ED ANTICIPAZIONI DELL'IMPRESA

Nel caso in cui l'Amministrazione, tramite la Direzione Lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso d'opera si procederà ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

L'elenco dei prezzi unitari progettuali, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 12

INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera determinata secondo quanto stabilito dal responsabile unico del procedimento in una percentuale pari a 0,1 % dell'ammontare netto contrattuale.

L'ammontare complessivo della penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale.

Se il ritardo dovesse essere superiore ai giorni corrispondenti al limite massimo dell'ammontare della penale, a partire dalla data di consegna, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art. 13

SOSPENSIONI LAVORI – PROROGHE

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma esecutivo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, si procederà ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs, 50/2016.

Parimenti nel caso che l'Appaltatore proponga motivata domanda di proroga si procederà nei modi e termini previsti dall'art. 107 del D.Lgs, 50/2016.

Art. 14

ANTICIPAZIONI ALL'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 D.Lgs. 50/2016 sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#).

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 15

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI, AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA, INVARIABILITA' E REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

La contabilità dei lavori sarà effettuata:
ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010 sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, così come indicati all'art. 2 del presente capitolato speciale, non sia assoggettato a ribasso con la seguente formula $SAL^* = SAL \times R + O.A.P.S.C.$ dove SAL=importo stato di avanzamento al lordo ribasso d'asta, R=ribasso offerto e O.A.P.S.C= Oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa, o discesa, e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili, salvo l'eventuale applicazione di leggi che consentano la revisione dei prezzi contrattuali.

Art. 16

PAGAMENTI IN ACCONTO - RITENUTE - SALDO

L'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera su certificati di pagamento emessi in base a stati d'avanzamento redatti ogni qualvolta il suo credito, al netto della ritenuta 0,5% - di cui all'art. 30 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 - raggiunga la cifra di Euro 70.000,00 (Euro settantamila).

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. Non si procede pagando direttamente ai lavoratori detraendo il relativo importo dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente in quanto non è previsto, ai sensi del successivo Art. 16, il pagamento diretto.

Gli stati d'avanzamento saranno ricavati dal sommario del Registro di contabilità. In questo Registro

saranno contabilizzati:

- i lavori a misura applicando, alle varie quantità ed alle varie lavorazioni, i prezzi unitari di progetto depurati del ribasso percentuale offerto dall'Impresa in sede di gara con le modalità indicate all'art. 14;
- i lavori e somministrazioni su fatture (art. 186 DPR 207/2010);
- il 50% dell'importo dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, che saranno valutati ai prezzi di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, ai sensi dell'art. 180 del DPR 207/2010.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà emesso entro 45 giorni dalla data del verbale di ultimazione lavori.

Art. 17

SUBAPPALTO E COTTIMO – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

È consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione appaltante o per scadenza dei termini indicati dall'art. 105 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, fino alla quota del 30% dell'importo complessivo del contratto ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DM 248/2016 l'eventuale subappalto delle opere elencate all'art. 2 del suddetto DM, non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite suddetto non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 30% di cui all'articolo 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è concesso alle condizioni stabilite dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, ovvero le condizioni per ottenere l'autorizzazione al subappalto sono le seguenti:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo. L'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - 2) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
 - 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto 4);
 - 4) attestazioni nei riguardi dell'affidatario del subappalto o del cottimo:
- circa il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

- circa il possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010, in materia di qualificazione per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

- 5) che l'Appaltatore pratici, per i lavori e le opere da affidare in subappalto o cottimo, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%. L'Appaltatore deve corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il coordinatore il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 6) dichiarazione circa l'insussistenza di forme di collegamento (art. 2359 c.c.) con la ditta affidataria del subappalto o del cottimo.

L'Amministrazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione del subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'impresa è tenuta inoltre all'osservanza di tutte le disposizioni e prescrizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa di cui alla legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modificazioni e integrazioni e la legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni e integrazioni. In caso contrario si procederà ai sensi dell'art. 21, comma 1 della legge 13 settembre 1982 n. 646 sopra citata.

L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#). Nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13, lettere a) e c) del D.lgs. 50/2016, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante.

L'Affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 30, commi 5 e 6](#) del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è

altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

La Stazione appaltante resta completamente estranea al rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e le ditte che effettuano le forniture o le opere in subappalto per cui l'Appaltatore medesimo resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante della buona e puntuale esecuzione di tutti i lavori.

È posto l'assoluto divieto della cessione del contratto, sotto pena di nullità.

È pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla Stazione appaltante.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti a semplice richiesta degli stessi. La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

Art. 18

COLLAUDO - CONSEGNA DELL'OPERA - PAGAMENTO A SALDO

Entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione lavori si procederà al collaudo delle opere.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. Sino all'approvazione del Collaudo ed alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione, l'Impresa ha l'obbligo della custodia e della

manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera comprese le parti eseguite da altre Ditte per conto dell'Amministrazione o da questa direttamente.

Contemporaneamente all'approvazione del Collaudo a norma dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010, sarà restituita la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi dell'Impresa sulla tutela dei lavoratori, a norma dell'art. 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016; e sarà insieme pagata all'Impresa l'eventuale credito residuo dell'Impresa per i lavori eseguiti.

Con l'approvazione del Collaudo sarà anche svincolata la cauzione definitiva, salvo quanto disposto dagli artt. 6, ultimo paragrafo.

Anche dopo l'approvazione del Collaudo e la presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione, permane la responsabilità dell'Impresa a norma dell'art. 1669 c.c.

Il Collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, l'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante i lavori e di richiedere all'Impresa la consegna di parti dell'opera completate o dell'intera opera ultimata anche prima del collaudo (definitivo), ai sensi degli artt. 1665 e ss.c.c.

Capitolo 3

DANNI E ASSICURAZIONI

Art. 19

DANNI ALLE OPERE - DANNI DI FORZA MAGGIORE

È a completo carico dell'Impresa la riparazione, a sua cura e spese dei danneggiamenti di qualsiasi genere che venissero arrecati per qualsiasi causale (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti appresso stabiliti) a qualsiasi opera (scavi, rinterri, murature, tubazioni, ecc.) in corso di esecuzione o già eseguita, nonché alle provviste, ai materiali a piè d'opera, alle opere provvisorie ed al macchinario e attrezzatura dell'Impresa.

In particolare resteranno a carico dell'Impresa, e nessun compenso sarà perciò per essi corrisposto dall'Amministrazione, tutti i lavori necessari per riparare nel più breve tempo i danni provocati dal parziale o totale interrimento od allagamento dei cavi aperti per la posa delle tubazioni (che siano state o no collocate) per qualsiasi causa (smottamento di scarpate, azione di acque meteoriche o sorgive, ecc.), anche se di forza maggiore.

I danni di forza maggiore - quelli cioè provocati alle opere, nel corso dell'appalto sino al collaudo, da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall'Impresa le normali ed ordinarie precauzioni - con l'eccezione del precedente paragrafo, dovranno essere denunciati dall'Impresa immediatamente appena verificatosi l'evento dannoso ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni da quello dell'evento.

Appena avvenuta la denuncia il Direttore dei lavori provvederà ad accertare, redigendone processo verbale:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, in quanto differisce dallo stato precedente;
- b) le cause dei danni e se di forza maggiore;
- c) se vi fu negligenza e per parte di chi;
- d) se furono osservate le regole dell'arte e le prescrizioni del Direttore dei lavori;
- e) se non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Frattanto l'Impresa non può, per nessun motivo, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia seguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso è dovuto:

- quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Impresa o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere;
- per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio ed in generale degli oggetti indicati nell'art. 20 del Capitolato generale;
- per i danni di forza maggiore subiti da opere non ancora misurate o non inserite regolarmente in contabilità.

Art. 20

DANNI A TERZI

L'Impresa dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai lavori o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto dell'Amministrazione, comprese le persone da questa preposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza, sorveglianza e collaudo dei lavori.

Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone, cose o beni pubblici e privati) viene assunta dall'Impresa, restando sollevata da ogni e qualsiasi onere l'Amministrazione, nonché le persone suddette da questa preposte.

Art. 21

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

L'esecutore dei lavori ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri Enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni ai terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori (o della prima delle consegne parziali) e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Copia della polizza deve essere trasmessa almeno dieci giorni della consegna dei lavori.

La somma assicurata è pari a:

- importo contrattuale per tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento e della distruzione delle opere oggetto dell'appalto verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori (partita opere ed impianti permanenti e temporanei);

- Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione delle opere preesistenti poste nel luogo di esecuzione dei lavori e causati o comunque connessi alla costruzione delle opere assicurate di cui al precedente punto (partita opere ed impianti preesistenti);
- Euro 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00) per le spese necessarie per demolire sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate (partita demolizione e sgombero);

La polizza copre anche la responsabilità civile verso terzi con massimale di Euro 500.000,00 ed in particolare deve coprire il danneggiamento a cose di proprietà di terzi in conseguenza di un fatto connesso con la costruzione delle opere oggetto dell'appalto, verificatosi nel luogo di esecuzione dei lavori e nel corso degli stessi;

La Polizza dovrà essere contratta con una impresa di assicurazioni compresa nell'elenco contenuto nel decreto ministeriale emanato secondo le Norme vigenti oppure con altra per la quale però l'Amministrazione abbia espresso per iscritto, su richiesta dell'Impresa, il suo gradimento.

Capitolo 4

CONTROVERSIE E RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Art. 22

RISERVE E CONTROVERSIE

Per le eccezioni e le riserve dell'Impresa, per la risoluzione delle contestazioni fra il Direttore dei lavori e l'Impresa e per la definizione delle controversie fra l'Amministrazione e l'Impresa sia durante l'esecuzione e sia al termine del contratto, si procederà a norma degli artt. 190, 201, 233 del D.P.R. 207/2010.

Qualora l'importo delle riserve vari tra il 5 e 15% verrà attivata la procedura di accordo bonario, così come previsto dall'art. 205 del D. Lgs. 50/2016.

L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 15% dell'importo contrattuale così come previsto dall'art. 205 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 23

ESECUZIONE D'UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Nei casi in cui l'Impresa si rifiuta di eseguire le opere mancanti o di demolire e rifare le opere male eseguite o non rispondenti alle condizioni contrattuali o non rispetta il programma dei lavori ed in tutti i casi previsti dalle normative vigenti, l'Amministrazione ha il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori o alla rescissione del contratto, in danno dell'Impresa.

Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà disporre di tutte le somme dovute all'Impresa per lavori eseguiti, contabilizzati o no e di quelle depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.

Capitolo 5

OBBLIGHI VARI DELL'IMPRESA

Art. 24

PRESCRIZIONI PARTICOLARI ALL'IMPRESA PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA

Prima dell'inizio dei lavori di scavo l'Appaltatore dovrà prendere contatti con le Aziende che gestiscono i vari sottoservizi (Gas-metano, ENEL, acquedotto, fognatura nera, illuminazione pubblica ecc.) per ottenere la segnalazione della loro posizione e profondità di percorrenza. Tale onere si intende a completo carico dell'Impresa Appaltatrice.

Durante l'esecuzione dei lavori potrà cambiare l'ordine dei successivi cantieri senza che per questo spetti nessun compenso all'impresa appaltatrice.

Art. 25

ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Impresa - che li assolverà, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, per tutta la durata dei lavori (ed anche nei periodi di loro sospensione parziale o totale) sino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione - tutti gli oneri e gli obblighi di cui al Capitolato generale ed alle Norme vigenti nonché quelli indicati in questo capitolato ed in particolare quelli appresso specificati in questo articolo i quali, per la voce CANTIERE, comprendono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, attrezzatura, locali, tabelle, segnalazioni, vie di transito, ecc.

Sono a carico dell'Impresa tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione della DM 37/2008.

A) CANTIERE

Utenze di cantiere

Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri derivanti dalla fornitura dei servizi necessari (Enel, acqua, ecc.) per l'esecuzione dei lavori comprese le spese per gli allacci di cantiere delle suddette forniture, le spese di mantenimento ed il pagamento delle spese relative al consumo dei servizi stessi.

Occupazioni - Indennità - Opere provvisionali

L'occupazione - compreso l'onere delle eventuali relative pratiche da espletare con gli uffici competenti e con i terzi in genere - delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per la discarica dei materiali di risulta dagli scavi o di rifiuto o comunque indicati

come inutilizzabili dal Direttore dei lavori, per cave di prestito - con l'osservanza delle Norme vigenti al riguardo -, per le vie di passaggio e per quant'altro occorre all'esecuzione dei lavori.

Ogni onere connesso con quelli suddetti, come per il pagamento delle relative indennità, la richiesta e l'ottenimento dei permessi e licenze occorrenti, l'esecuzione ed il mantenimento di opere provvisionali per le vie di passaggio o per salvaguardia di tutte le canalizzazioni (per reti idriche, fognanti, telefoniche, elettriche, ecc.) preesistenti o in corso di esecuzione.

Il risarcimento dei danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, vengano arrecati a proprietà pubbliche o private, a cose o a persone, con esclusione di qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione e del Direttore dei lavori.

L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione o sorgive scorrenti nei cavi aperti per le condotte e la costruzione di opere provvisionali - da mantenere in efficienza per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori interessati - per lo scolo e la deviazione preventiva di dette acque.

L'esecuzione di tutte le opere provvisionali necessarie - compreso ogni onere di montaggio, manutenzione, spostamento, sfrido e smontaggio ed asportazione a fine lavori - comprese quelle per una adeguata illuminazione del cantiere che dovrà in particolare soddisfare le esigenze di eventuale lavoro notturno.

Accesso al cantiere per Amministrazione, Direttore lavori e persone autorizzate

Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque impresa alla quale l'Amministrazione abbia affidato lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione.

Tali persone saranno autorizzate dall'Impresa a servirsi di ponteggi, impalcature, attrezzatura ed opere provvisionali dell'Impresa, senza alcun diritto di questa a compenso.

Il libero accesso c.s. ai funzionari dell'Amministrazione ed alle persone da essa o dal Direttore dei lavori incaricate per verifiche e controlli inerenti all'esecuzione dell'opera in ogni suo aspetto, e la disponibilità per essi degli automezzi richiesti per i sopralluoghi.

Locali per il Direttore dei lavori

La disponibilità per il Direttore dei lavori di locali adeguatamente arredati ed attrezzati che con acqua, elettricità, riscaldamento e telefono, ad uso ufficio, in costruzione esistente oppure provvisoria da installare, per i quali sono a carico dell'impresa i costi dell'allacciamento e dell'uso e consumo dei servizi sopra indicati.

Sorveglianza, custodia e manutenzione del cantiere, delle opere eseguite e dei materiali.

La guardia e la sorveglianza diurne e notturne che dovranno essere affidate a persone provviste della qualifica di guardia giurata, secondo le Norme vigenti.

La custodia, conservazione e manutenzione (oltre che di tutte le opere eseguite, sino al collaudo, come disposto nel precedentemente del cantiere con tutti gli impianti, macchinari, attrezzature o a piè d'opera ed in

particolare dei materiali e dei manufatti esclusi dall'appalto e provvisti od eseguiti dall'Amministrazione.

I danni che a detti materiali e manufatti fossero apportati per cause dipendenti dall'Impresa o per sua negligenza, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa o da questa risarciti.

Cartelli all'esterno del cantiere

L'impresa ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spesa e di esporre all'esterno del cantiere come dispone la circolare min. ll.pp., 01/06/1990, n°1729/ul, un cartello di dimensioni non inferiori a ml. 1.00 (larghezza) per ml. 2.00 (altezza) in cui devono essere indicati l'amministrazione, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'impresa, del progettista, del direttore dei lavori e dell'assistente ai lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, i dati della notifica all'ASL ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008 ed anche, ai sensi dell'art. 105, comma 15 del D.Lgs. 50/2016, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti.

Segnalazioni diurne e notturne

Gli avvisi e le segnalazioni diurne e notturne mediante cartelli e fanali per i tratti dell'opera contigui a luoghi transitati da terzi o intersecati da passaggi pubblici o privati, con l'osservanza delle Norme vigenti sulla circolazione stradale ed in particolare delle disposizioni che in proposito potranno essere impartite dal Direttore dei lavori.

Esistenti vie di transito

Il mantenimento dell'apertura al transito delle strade, delle vie e dei passaggi pubblici o privati interessati dall'esecuzione dei lavori e la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e di ogni opera provvisoria comunque occorrente per mantenere o consentire il transito sulle vie o sentieri pubblici e privati interessati dai lavori e la continuità degli scoli delle acque.

Allontanamento delle acque

L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive affluenti nei cavi e la loro preventiva deviazione, con opere anche provvisorie, dal tracciato delle condotte, dalle relative opere d'arte e serbatoi e da altra qualsiasi costruzione prevista per l'opera, nonché dalle eventuali cave di prestito.

Sgombero e pulizia del cantiere

Lo sgombero e pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con lo smontaggio di tutte le opere provvisorie e l'asportazione dei materiali residui e dei detriti di tutta l'attrezzatura dell'Impresa, salvo quanto possa occorrere in cantiere sino al collaudo.

Sgombero e pulizia ancora necessari saranno eseguiti pure prima della conclusione delle operazioni di collaudo.

B) OPERAI ED IMPIEGATI - ATTREZZATURE

Impiego di personale idoneo - Disciplina

L'Impiego di personale tecnico idoneo, di provata capacità e numericamente adeguato alle necessità dell'appalto.

I dirigenti dei cantieri e il suddetto personale dovranno essere di gradimento del Direttore dei lavori. Questi ha il diritto di richiedere previa motivata comunicazione scritta l'allontanamento dal cantiere - che dovrà in tal caso essere prontamente disposto dall'Impresa - sia del Direttore di cantiere che del personale addetto ai lavori per insubordinazione, incapacità o grave negligenza ai sensi dell'art. 6 del Capitolato generale.

L'Impresa mantiene la disciplina in cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi agenti, capi cantiere ed operai le prescrizioni di questo capitolato, le leggi ed i regolamenti. Essa è in ogni caso responsabile dei danni causati dalla imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti, capi cantiere od operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Osservanza delle norme sui lavoratori

L'osservanza di tutte le Norme vigenti sui lavoratori, come quelle sull'assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali e sulla tenuta del registro infortuni e in materia di igiene del lavoro, assistenza medica (presidi chirurgici e farmaceutici), prevenzione delle malattie e degli infortuni, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, migrazione interna.

Osservanza dei Contratti di lavoro e trattamento dei lavoratori

L'osservanza di tutte le condizioni stabilite nei vigenti Contratti di lavoro cioè nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai e gli impiegati delle imprese edili e relativo Contratto integrato della provincia in cui si svolgono i lavori.

E precisamente, ai sensi dell'art. 36, 1° comma della L. 20 maggio 1970, n. 300, l'Impresa - anche se non aderente alle associazioni che hanno stipulato il contratto collettivo di lavoro - ha l'obbligo di applicare e di fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

I suddetti obblighi sussistono per l'Impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni che hanno stipulato i Contratti di lavoro

In caso di violazione - accertata dall'Amministrazione o denunciata all'Ispettorato del lavoro - delle suddette condizioni, relativamente agli obblighi sulla corresponsione agli operai delle paghe e delle relative indennità ed assegni familiari, si applicano le disposizioni seguenti.

Qualora la violazione consista nel ritardo del pagamento delle retribuzioni, all'Impresa verrà intimato per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore; ove essa non provveda l'Amministrazione può pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'Impresa, senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a favore di altri creditori a norma degli artt. 351 e seguenti della Legge oo.pp.

I pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle note degli assistenti ai lavori, firmate da due testimoni.

Comunicazioni sulla manodopera al Direttore dei lavori

La comunicazione al Direttore dei lavori, nei termini e nei modi che da questo saranno prefissati, di tutte le notizie richieste sulla manodopera impiegata.

Per ogni giorno di ritardo nell'inoltro di dette notizie rispetto alla data prefissata, verrà applicata all'Impresa una penalità pari al 10% di quella prevista da questo Capitolato per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, salvo i più gravi provvedimenti previsti dal Capitolato generale per l'irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

L'Impresa comunicherà inoltre al Direttore dei lavori, entro 28 giorni dalla consegna (o dalla prima delle consegne parziali) dei lavori, gli estremi della sua polizza assicurativa I.N.A.I.L.; analogamente comunicherà, a richiesta, le altre sue posizioni prescritte presso l'I.N.A.M. e gli altri Enti assistenziali e presidenziali.

In caso di inadempienza delle suddette disposizioni - accertata dall'Amministrazione o denunciata alla competente autorità - potrà provvedervi l'Amministrazione stessa a carico del fondo formato con la ritenuta dello 0,5% a norma dell'art. 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016.

Secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 l'amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela protezione assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sul cantiere.

Le stesse disposizioni valgono anche nei casi di inosservanza delle norme suddette da parte degli eventuali subappaltatori o cottimisti nei confronti dei loro operai ed impiegati, anche se il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto e del cottimo.

Macchine, attrezzi e trasporti

La disponibilità di macchine ed attrezzatura in perfetto stato di servibilità e provviste di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

La loro manutenzione e le eventuali riparazioni in modo che esse siano sempre in pieno stato di efficienza.

Tutti gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, all'energia elettrica, ai lubrificanti, ai materiali di consumo ed a tutto quant'altro occorre per il loro funzionamento.

Il loro trasporto in cantiere e sul luogo d'impiego, montaggio, smontaggio ed allontanamento a fine lavori.

Ogni onere per i mezzi di trasporto, che dovranno essere in perfetta efficienza (materiali di consumo, conducente, ecc.).

C) ONERI DIVERSI

Direttore del cantiere

La designazione del direttore del cantiere che sarà un tecnico iscritto all'albo professionale e di riconosciuta competenza ed esperienza, ed il cui nominativo sarà comunicato al Direttore dei lavori entro 14 giorni dalla consegna dei lavori.

Rilievi, tracciamenti e misurazioni - Verifiche e saggi

L'approntamento di tutti i canneggiatori, attrezzi e strumenti necessari, o comunque richiesti dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore, per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna dei lavori, ed alle misurazioni, verifiche, saggi, campioni, analisi di laboratorio, carichi di prova (statica e dinamica), prove idrauliche della condotta, durante l'esecuzione dei lavori e le operazioni di collaudo in corso d'opera e finale.

Ogni altra spesa per le operazioni di collaudo, escluse solo le competenze per il collaudatore.

L'Impresa deve eseguire: in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti che le verranno indicati dal Direttore dei lavori, il tracciamento delle opere riportando sul terreno con picchetti, ecc. l'asse longitudinale ed i vertici delle condotte, e i limiti di scavo per opere murarie e di rilevati con le modine necessarie per determinare l'andamento e la pendenza delle scarpate.

Il Direttore dei lavori procederà quindi, in contraddittorio con l'Impresa, al rilievo dei profili longitudinali e, ove occorra per la valutazione dei lavori di scavo, delle sezioni trasversali d'impianto.

Fotografie e copie - Riservatezza

L'esecuzione e la consegna al Direttore dei lavori di almeno due fotografie formato 18 x 24 delle opere in corso di esecuzione, ad ogni stato d'avanzamento, e la riproduzione di qualsiasi atto (disegni, verbali, ecc.) relativo all'appalto che venga richiesta dal Direttore dei lavori, con il divieto, salvo autorizzazione dell'Amministrazione, di pubblicare (o di consentire la pubblicazione di) notizie, disegni e fotografie delle opere oggetto dell'appalto.

Prove e campioni

L'esecuzione di ogni prova di carico - con l'approntamento di quanto occorra all'uopo (operai, materiali, ecc.) - che sia ordinata dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore su fondazioni e su qualsiasi altra struttura portante di notevole importanza statica.

L'esecuzione di cavi di assaggio per lo studio dei terreni interessati dalle fondazioni dei principali manufatti e dai tracciati delle condotte di diametro maggiore di 800 mm, che vengano richiesti dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore, e sino alla profondità che da essi sarà ordinata.

Il prelievo di campioni da opere eseguite o da materiali impiegati o da impiegare nei lavori e la loro consegna ad Istituto autorizzato per le prove di laboratorio e poi il ritiro dei relativi certificati.

Si procederà al riguardo secondo le norme C.N.R. ed U.N.I.

Sono comprese anche i prelievi e le analisi di laboratorio necessari per la qualificazione delle terre e rocce da scavo e le prove di cessione da eseguire nel numero ed in conformità alla normativa vigente (DPR 120/2017 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Tempi e modalità di prelievo, consegna e ritiro dei campioni saranno indicati dal Direttore dei lavori, che potrà ordinarli in qualsiasi tempo in correlazione alle prescrizioni sull'accettazione dei materiali ed alle modalità di esecuzione dei lavori.

Nei campioni potrà essere disposta l'apposizione di sigilli contrassegnati dal Direttore dei lavori e dall'Impresa per garantirne l'autenticità, e la conservazione nell'ufficio in cantiere del Direttore dei lavori o in altri locali.

Saranno a carico dell'Impresa le spese per eseguire presso istituti autorizzati tutte le prove richieste dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore sui materiali impiegati e da impiegare nell'opera e le spese per la fornitura, il noleggio o l'uso degli apparecchi di peso e misura o di prova indicati dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore (come quelle per l'esecuzione della prova di costipazione delle terre A.A.S.H.O., Per lo sclerometro Schmidth, ecc.).

Oggetti trovati

La conservazione e la immediata consegna all'Amministrazione, in osservanza dell'art. 35 del Capitolo generale, degli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenivano nei fondi espropriati od occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi, e che possibilmente non saranno rimossi prima che del loro ritrovamento venga informato il Direttore dei lavori.

I detti oggetti, salvi i diritti che spettano allo Stato per legge, restano di proprietà dell'Amministrazione che rimborserà all'Impresa le spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne la integrità e il diligente recupero.

Quando l'Impresa scopre ruderi monumentali nell'esecuzione dei lavori deve darne subito comunicazione al Direttore dei lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo - anche sospendendo i lavori, se occorre - senza esservi autorizzata dal Direttore dei lavori.

Materiali da scavi e demolizioni

Il trasporto ed il regolare accatastamento, che si intendono compensati con i prezzi unitari di elenco per gli scavi e per le demolizioni, dei materiali provenienti da escavazioni o demolizioni.

Tasse e diritti - Pratiche presso enti ed amministrazioni

Il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e ai mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite.

Il pagamento di tasse, diritti, indennità, cauzioni e depositi dovuti al Comune e ad altre pubbliche amministrazioni (Ferrovia dello Stato, Aziende municipali tram e autobus, acqua, luce, gas, ecc.) per concessioni ed autorizzazioni (come licenze, occupazioni di suolo pubblico, attraversamento di ferrovie ecc.) relative ai lavori che interessano le loro linee o condotte.

L'accollo di tutti gli oneri connessi all'obbligo di cui sopra, come quelli per l'adeguato svolgimento delle relative pratiche presso le suddette amministrazioni.

ART.26

PIANO DI SICUREZZA

L'appaltatore redige e consegna alla stazione appaltante entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto legislativo 81 del 2008;
- b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

L'Appaltatore dovrà rispettare, nella conduzione dei lavori, tutte quanto previsto nelle normative vigenti circa la sicurezza dei luoghi di lavoro ed in particolare:

- a) D.P.R. n. 303 del 19.03.1996 - Norme generali per l'igiene del lavoro;
- b) D. Lgs. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.